

***LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 E
s.m.i. DEL 12 OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN
QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.L. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 122/2012***

INDICE

PARAGRAFO 1

- 1.1 Territori ammissibili

PARAGRAFO 2

- 2.1 Soggetti che possono presentare la domanda
- 2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

PARAGRAFO 3

- 3.1 Interventi finanziabili
- 3.2 Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi costi di ripristino e/o riacquisto al contributo massimo concedibile, al regime di aiuto e alla scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi
- 3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata
- 3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile
- 3.2.3 Calcolo dell'I.V.A.
- 3.2.4 Regime di aiuto
- 3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa
- 3.2.6 Attestazioni Soa e avvalimento

PARAGRAFO 4

- 4.1 Interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività di impresa
- 4.1.1 Voci di spesa ammissibili
- 4.1.2 Definizioni
- 4.1.3 Criteri per quantificare i danni agli immobili
- 4.1.3.1 Costi convenzionali
- 4.1.3.2 Incrementi dei costi convenzionali
- 4.1.3.3 Riduzioni dei costi convenzionali
- 4.1.3 Costo ammissibile
- 4.1.4 Costo effettivamente ammesso
- 4.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile
- 4.1.6 Termine di esecuzione degli interventi
- 4.1.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 5

- 5.1 Interventi di riparazione e/o riacquisto dei beni mobili strumentali

- 5.1.1 Definizioni
- 5.1.2 Voci di spesa ammissibili
- 5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali
- 5.1.4 Costo ammissibile
- 5.1.5 Costo effettivamente ammesso
- 5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile
- 5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi
- 5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 6

- 6.1 Interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte
 - 6.1.1 Definizioni
 - 6.1.2 Voci di spesa ammissibili
 - 6.1.3 Criteri per la quantificazione dei danni alle scorte
 - 6.1.4 Costo ammissibile
 - 6.1.5 Costo effettivamente ammesso
 - 6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile
 - 6.1.7 Termine di esecuzione degli interventi
 - 6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 7

- 7.1 Interventi di delocalizzazione delle attività di impresa
 - 7.1.1 Definizioni
- 7.2 Delocalizzazione temporanea
 - 7.2.1 Voci di spesa ammissibili
 - 7.2.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea
 - 7.2.3 Costo ammissibile
 - 7.2.4 Costo effettivamente ammesso
 - 7.2.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile
 - 7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi
 - 7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda
- 7.3 Delocalizzazione definitiva o nuova delocalizzazione
 - 7.3.1 Voci di spesa ammissibili
 - 7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea
 - 7.3.3 Costo ammissibile
 - 7.3.4 Costo effettivamente ammesso
 - 7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile
 - 7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi
 - 7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 8

- 8.1** **Interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti**
- 8.1.1** Definizioni
- 8.1.2** Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti
- 8.1.3** Costo ammissibile
- 8.1.4** Costo effettivamente ammesso
- 8.1.5** Tipologia ed entità del contributo concedibile
- 8.1.6** Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

PARAGRAFO 9

- 9.1** **Modalità di presentazione delle domande di concessione**
- 9.2** **Termini per la presentazione delle domande di concessione**

PARAGRAFO 10

- 10.1** **Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande**
- 10.1.1** Soggetto incaricato dell'istruttoria e dell'esame delle domande
- 10.1.2** Istruttoria di ammissibilità delle domande
- 10.1.3** Esame di merito delle domande
- 10.1.4** Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile
- 10.1.5** Concessione del contributo
- 10.1.6** Comunicazione relativa all'avvenuta concessione del contributo
- 10.1.7** Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

PARAGRAFO 11

- 11.1** **Modalità di erogazione dei contributi**
- 11.1.1** Regola generale
- 11.1.2** Soggetto che effettua i pagamenti
- 11.1.3** Termini entro i quali verranno effettuati i pagamenti
- 11.1.4** Presentazione delle richieste di pagamento
- 11.1.5** Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento
- 11.1.6** Documentazione di spesa
- 11.1.7** Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari
- 11.1.8** Esame della richiesta di pagamento e della documentazione di spesa
- 11.1.9** Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

PARAGRAFO 12

- 12.1** Obblighi a carico dei beneficiari

PARAGRAFO 13

13.1	Controlli
	PARAGRAFO 14
14.1	<u>Cause di revoca dei contributi</u>
14.2	<u>Effetti della revoca dei contributi</u>
	PARAGRAFO 15
15.1	<u>Cumulabilità dei contributi</u>
	PARAGRAFO 16
16.1	<u>Responsabili del procedimento</u>

PARAGRAFO 1

1.1 Territori ammissibili

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente n. 57 del 12 ottobre 2012 (di seguito "Ordinanza"):

a) **per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza, si intendono** i territori compresi nei seguenti Comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	• Boretto • Brescello • Campagnola Emilia • Campegine • Correggio • Fabbrico • Gualtieri • Guastalla • Luzzara • Novellara • Reggio Emilia • Reggiolo • Rio Saliceto • Rolo • San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	• Bastiglia • Bomporto • Campogalliano • Camposanto • Carpi • Castelfranco Emilia • Cavezzo • Concordia sulla Secchia • Finale Emilia • Medolla • Modena • Mirandola • Nonantola • Novi di Modena • Ravarino • San Felice sul Panaro • San Possidonio

	• San Prospero • Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	• Argelato • Baricella • Bentivoglio • Castello d'Argile • Castelmaggiore • Crevalcore • Galliera • Malalbergo • Minerbio • Molinella • Pieve di Cento • Sala Bolognese • San Giorgio di Piano • San Giovanni in Persiceto • San Pietro in Casale • Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	• Argenta • Bondeno • Cento • Ferrara • Mirabello • Poggio Renatico • Sant'Agostino • Vigarano Mainarda
PROVINCIA DI PIACENZA	• Castelvetro Piacentino

L'elenco dei Comuni potrà subire aggiornamenti qualora eventuali provvedimenti normativi dovessero prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione del D.L. 74/2012.

b) per territori di altri comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza si intendono i territori non ricompresi nell'elenco dei Comuni sopra riportato ove hanno sede o unità locale le imprese che dimostrino di avere subito un danno a causa degli eventi sismici.

PARAGRAFO 2

2.1 Soggetti che possono presentare la domanda

Ai sensi dell'Ordinanza possono presentare la domanda di contributo:

a) le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, **aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera a) delle presenti linee guida e che al momento del sisma esercitavano l'attività negli immobili danneggiati o distrutti o erano titolari, dei beni, delle scorte e/o prodotti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 o che, comunque, a causa del sisma e al fine di dare continuità all'attività di impresa, delocalizzano temporaneamente l'attività o localizzano la stessa in un nuovo sito;**

b) le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, **aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera b) delle presenti linee guida**, previa dimostrazione - e verifica da parte del Comitato tecnico istituito dal Commissario, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 - dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti gli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.



Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla dimensione, che eserciti un'attività economica.

c) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, e comunque i soggetti diversi dalle imprese sopra indicate, i condomini, i consorzi ai sensi dell'art. 2602 C.C. anche appositamente costituiti, che detengano, in base a qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento vigente, la disponibilità degli immobili, dei beni e/o prodotti danneggiati o distrutti dal sisma e che - per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido o in virtù di un diritto reale di garanzia – sono tenuti a sostenere l'intervento di riparazione, ripristino e/ riacquisto alla data della perizia.

d) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, i condomini, i consorzi ai sensi dell'art. 2602 C.C., anche appositamente costituiti, ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili sedi di attività di impresa anche se non soggetti a verifica Aedes;

e) i proprietari dei beni strumentali danneggiati o distrutti dal sisma, che hanno ceduto, in virtù di un contratto di locazione o di altro tipo contrattuale, il godimento e/o la conduzione del bene e che in virtù del rapporto contrattuale sono tenuti alla relativa manutenzione straordinaria;



Le domande di contributo possono essere presentate anche dalle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquistato un immobile in data successiva al sisma, a condizione che nel contratto di acquisto o in un separato atto sottoscritto fra la parte venditrice e la parte acquirente venga dichiarato:

- che il venditore era a conoscenza che l'immobile venduto può essere oggetto di contributo ai sensi della Ordinanza n. 57/2012;

- che per la determinazione del prezzo della compravendita si è tenuto conto di detto potenziale diritto con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
- l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa e l'ammontare del risarcimento assicurativo liquidato o ancora da liquidare, del quale si terrà conto per la determinazione del contributo concedibile.



NOTA BENE

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un condominio le modalità di presentazione della domanda e di attribuzione del contributo da erogare ad ogni singolo condomino seguono le disposizioni della relativa Ordinanza Commissariale.

2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese che presentano domanda di contributo devono, al momento della sua presentazione e a pena di non ammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; **nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi** le imprese non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;

d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole dovranno dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprano la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

I fabbricati rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupate da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati, hanno diritto al contributo al 100%.

Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, per poter usufruire del contributo al 100% la perizia giurata deve dimostrare in modo chiaro ed oggettivo:

- che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;

- di avere alla data del sisma o nei trentasei mesi precedenti, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;
- che l'edificio aveva l'allacciamento acqua e luce e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
- che l'edificio era idoneo all'accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda;

Non hanno diritto ai contributi I fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti.

I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.

In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente paragrafo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.



NOTA BENE

Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia sottoposto ad una procedura concorsuale il perfezionamento dell'erogazione del finanziamento deve essere preventivamente comunicato dagli organi della procedura concorsuale all'Istituto di Credito

PARAGRAFO 3

3.1 Interventi finanziabili

Sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il recupero a fini produttivi degli immobili.

In particolare sono finanziabili:

- a)** gli interventi di riparazione, ripristino demolizione e ricostruzione volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all'attività dell'impresa, distrutti o danneggiati dal sisma, anche mediante accorpamento di edifici rurali come stabilito all'art. 9 comma 5 della Legge Regionale n. 16/2012.
- b)** la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti, infrastrutture e macchinari, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa;
- c)** la ricostituzione delle scorte, quali le materie prime e sussidiarie, i prodotti finiti e i semilavorati, connesse all'attività dell'impresa;
- d)** gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate dal sisma, compresi, nel caso di delocalizzazione definitiva, l'acquisto – con o senza costruzione - di nuovi immobili nonché gli interventi di recupero dell'immobile e/o dell'area sede di attività alla data del sisma;
- e)** il ristoro dei danni economici subiti dai prodotti DOP/IGP.



NOTA BENE

Di seguito, si enumerano di seguito tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente agli interventi previsti nell'Ordinanza:

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI

- le imprese, i liberi professionisti, gli studi professionali/le associazioni professionali proprietari dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici;
- le imprese, i professionisti, gli studi e le associazioni professionali che erano in disponibilità, in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento **(ad esempio:**

LOCAZIONE E COMODATO D'USO), dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici e che in base al suddetto titolo giuridico sono tenuti a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;

- i proprietari - persone fisiche o giuridiche – dell'immobile in cui era svolta, al momento degli eventi sismici, l'attività di impresa da parte di un altro soggetto che disponeva di tale immobile in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento e che, in base al suddetto titolo giuridico non è tenuto a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;

- i condomini, i consorzi ai sensi dell'art. 2602 C.C., anche appositamente costituiti per realizzare gli interventi;

- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – dell'immobile danneggiato o distrutto, che, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi;

- i proprietari – persone fisiche o giuridiche - degli immobili che, alla data degli eventi sismici, risultavano ancora in fase di costruzione;

- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa;

- i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che, alla data degli eventi sismici, avevano la disponibilità degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa e che sono titolati a realizzare gli interventi;

- i soggetti che sono tenuti ad intervenire sulle parti comuni per consentire il ripristino o la ricostruzione degli immobili o porzioni di immobili destinati ad attività produttiva.

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici utilizzavano i beni danneggiati o distrutti;

- i proprietari dei beni strumentali danneggiati o distrutti dal sisma, che hanno ceduto, in virtù di un contratto di locazione o di altro tipo contrattuale, il godimento e/o la conduzione del bene e che in virtù del rapporto contrattuale sono tenuti alla relativa manutenzione straordinaria;

INTERVENTI RELATIVI ALLE SCORTE

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici, erano titolari delle scorte danneggiate o distrutte;

INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici esercitavano l'attività nell'immobile danneggiato o distrutto e che avevano la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento;

INTERVENTI RELATIVI AI PRODOTTI DOP/IGP

- le imprese titolari dei prodotti o i soggetti tenuti, in base ad un contratto o ad altro titolo giuridico, alla loro custodia.

3.2 Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi costi di ripristino e/o riacquisto, al contributo massimo concedibile, al regime di aiuto e alla scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata

In relazione a ciascun intervento previsto dovrà essere prodotta una **perizia giurata** che dovrà comprovare e documentare, anche attraverso planimetrie e fotografie:

- la tipologia dei beni danneggiati, distrutti o inutilizzabili a causa degli eventi sismici;
- l'esatta ubicazione dei beni danneggiati o distrutti o comunque non utilizzabili a causa degli eventi sismici;
- la tipologia e la quantificazione del danno nonché dei relativi costi di riacquisto e/o ripristino dello stesso;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici;
- la stretta correlazione tra il progetto di ripristino o di riacquisto e il riavvio dell'attività di impresa.

La quantificazione del danno e dei relativi costi, da comprovare con la perizia giurata:

- è condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi previsti dalla Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 nonché per l'ottenimento di altre agevolazioni e altre forme di incentivo previsti da diversi e ulteriori provvedimenti predisposti dal Commissario, dalla Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche;
- è presupposto necessario per l'ottenimento di ogni forma di aiuto concessa ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



Per perizia giurata si intende la perizia che, oltre che alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal professionista dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

Con riferimento ai danni relativi agli immobili, le perizie giurate dovranno essere redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 74/2012.

3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile

Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell'Ordinanza non potrà in nessun caso superare:

- **per gli immobili**, il 100% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda;
- **per i beni strumentali e i prodotti DOP/IGP**, l'80% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda.
- **per le scorte e le delocalizzazioni temporanee**, il 50% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda; tale percentuale è elevata al 60% per le scorte di prodotti finiti.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi tenuto conto di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo la quota complessiva del rimborso assicurativo e del contributo non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatti salvi i tetti massimi delle percentuali di contribuzione previsti per le diverse tipologie di danno.

3.2.3 Calcolo dell'I.V.A.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi sulle spese ammesse **al netto dell'I.V.A.**, salvo i casi in cui venga dimostrato che, in relazione alle suddette spese, l'I.V.A. rappresenta un costo in quanto non detraibile ovvero in regime speciale come definito all'art. 34 del DPR n. 633/1972.

3.2.4 Regime di aiuto

I contributi di cui all'Ordinanza saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa

Al fine di consentire gli opportuni controlli relativi al tentativo di infiltrazione mafiosa, le domande di contributo dovranno contenere l'indicazione delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Le suddette imprese, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 5 bis del D. L. n. 74/2012, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 122/2012 e nell'Ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Commissario delegato:

- dovranno essere iscritte o avere presentato domanda di iscrizione negli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi sismici;

- dovranno comunicare, per le categorie previste dall'art. 5bis del D.L. 74/2012 e dell'Ordinanza commissariale 91/2012 e s.m.i., anteriormente alla stipula del contratto con il beneficiario o comunque anteriormente all'inizio delle attività commissionate alla Prefettura competente per territorio il piano dei sub-affidamenti di lavori, forniture o servizi che intendono effettuare ai fini dell'esecuzione della commessa, con indicazione dei soggetti sub-affidatari nonché dell'oggetto e dell'importo del sub-affidamento.



SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE NELLE WHITE LIST

Si ricorda che sono individuati quali soggetti obbligati all'iscrizione negli elenchi cui all'**art. 5-bis comma 1, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74**, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ragione delle integrazioni previste dalla lettera h bis del comma 2, tutte le Imprese che, direttamente o tramite subcontratto, eseguono lavorazioni, forniture e servizi nell'ambito degli interventi previsti dal Decreto Legge 6 giugno 2012 n°74 e ss.mm.ii. nei seguenti settori:

- trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporto conto terzi;
- guardiania dei cantieri;

Gli ulteriori settori individuati, con l'**Ordinanza n.91 del 17/12/2012** del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, sono i seguenti":

- fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare;- fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico. |
|--|

3.2.6 Attestazioni SOA e avvalimento

Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di **attestazione SOA**, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture' in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

E' consentito il ricorso all'istituto dell'**avvalimento** ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. **In tale caso:**

- **l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori**, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
- **l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori**, dovrà fornire al beneficiario – che è obbligato a conservare tale documentazione -, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
 - a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali per ottenere l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;

- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente lettera b), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il beneficiario e verso l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori.

PARAGRAFO 4

4.1 Interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa

INTERVENTI RELATIVI A CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI STRUMENTALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA (TABELLE A, D, E, F DELL'ORDINANZA)

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi relativi agli immobili:

- a) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** degli immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, **con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;**

b) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, **con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico**;

c) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato:

- il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone;
- o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza;
- oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri);

d) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato:

- il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali;
- o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;
- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;
- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri);

e) la demolizione e la ricostruzione degli immobili:

- che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali superiori al 30% della superficie, nello stesso sito dove era posto l'immobile distrutto;
- che presentano un danneggiamento superiore al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;
- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;
- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri);

f) la demolizione e la ricostruzione degli immobili che presentano un quadro di danneggiamento non riconducibile alla casistica delle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio. In questo caso, il tecnico progettista dovrà sottoporre il progetto - corredato delle motivazioni che inducono a demolire, smaltire e ricostruire, - al SII per la valutazione da parte del competente nucleo

di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà in via definitiva – avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile;

g) la demolizione e la ricostruzione degli immobili che presentano un quadro di danneggiamento riconducibile alla casistica delle precedenti lettere b), c), d) ed e), quando il richiedente intende sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità. In questo caso, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed ambientali, il contributo è commisurato alle tipologie del danno effettivamente subito ai sensi delle lettere b), c), d) ed e) di cui alle Tabelle A), B), D) E) ed F) e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore; inoltre, in tale caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle sopra citate Tabelle, rapportato alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.



NOTA BENE

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall'intervento, utilizzando il prezzo regionale o altri prezzi disponibili.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDOCIBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDOCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA (TABELLA B DELL'ORDINANZA)

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi:

- a) il ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che hanno subito danni e presentano una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e non finanziati con la predetta Ordinanza;
- b) la riparazione con rafforzamento locale e il ripristino con miglioramento sismico** degli immobili interessati da danni riconducibili ai livelli B e C disciplinati nell'Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e non finanziati con la predetta Ordinanza;
- c) la riparazione, il miglioramento sismico e la demolizione, lo smaltimento e la ricostruzione** degli immobili interessati da danni riconducibili al **livello E1, E2, E3** disciplinati nell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e non finanziati con la predetta Ordinanza;



NOTA BENE

Gli interventi sugli immobili devono essere oggetto di specifico titolo abilitativo, ai fini edilizi ed urbanistici, previsto dalla normativa vigente.

Non sono finanziabili gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

Relativamente agli interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali in genere è finanziabile la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012, nel caso in cui le stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici.

Qualora un'unità produttiva sia localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, gli interventi sull'immobile non potranno essere finanziati ai sensi dell'Ordinanza ma esclusivamente agevolati sulla base di altre Ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

Gli interventi di demolizione, riparazione o ripristino dei danni strutturali verificatisi in fabbricati rurali strumentali aventi una struttura riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma e oggetto di Ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, potranno essere finanziati in base alle Ordinanze commissariali emanate per gli edifici e unità immobiliari ad uso abitativo nn. 29/2012, 51/1012 e 86/201 e non in base alla Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche nel caso in cui le attività economiche in essi esercitate non abbiano subito danni relativamente ai beni strumentali, alle scorte o ai prodotti DOP/IGP oppure qualora non vi sia stata la necessità di de localizzare le attività stesse.

4.1.1 Voci di spesa ammissibili

In relazione agli interventi indicati nel precedente paragrafo 4.1 saranno ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) **costi per opere strutturali** (comprensivi dei costi per indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e dei costi per prove di laboratorio)
- b) **i seguenti costi** (nella percentuale massima del 4% fino a 40.000 €, del 3% fino a a100.000,00 € del 2% fino a 250.000,00 € dei costi della lettera a):
 - costi per pratiche di accatastamento
 - costi per relazioni ambientali e/o paesaggistiche
 - costi per il rilievo critico nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex d.lgs. n. 42/2004 o di pianificazione urbanistica
 - costi per progetto e direzione lavori impianti (nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente ai sensi dell'ordinanza n. 86/2012

– costi per rilievi geometrici dell'edificio e delle singole unità immobiliari e relativa informatizzazione

– costi per la valutazione di conformità con zonizzazione acustica

c) **costi per compensi agli amministratori di condominio ed ai consorzi di proprietari per la gestione di interventi unitari** (nella percentuale massima del 2% fino a 200.000,00 €, del 1,5% fino a 500.000,00 € del 1% fino 500.000,00 € dei costi della lettera a);

d) **costi per le finiture** (nei limiti percentuali stabiliti dalle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 per gli immobili riconducibili alla Tabella B dell'Ordinanza n. 57/2012);

e) le **spese tecniche** (nella percentuale massima del 10% fino a 800.000,00, del 8% fino a 2.000.000,00 del 6% oltre 2.000.000,00 dei costi lettera a + b + c + d), quali:

- costi per il progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
- costi per il computo metrico estimativo;
- costi per la redazione della perizia giurata;
- costi per la presentazione domanda di contributo e richiesta di titolo abilitativo;
- costi per la direzione dei lavori architettonici e strutturali;
- costi per il coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
- costi per la contabilità dei lavori;
- costi per l'asseverazione di regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;
- costi per l'agibilità sismica provvisoria quando necessaria;
- costi per la richiesta di conformità edilizia;
- costi per il collaudo strutturale;



Ai fini dell'Ordinanza, sulla base del Protocollo siglato tra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali:

– sono escluse dalle spese tecniche e sono ricomprese nel costo dell'intervento dell'immobile "le indagini e i prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione" nonché le "prove di laboratorio".

– sono inoltre escluse e quindi computate nel costo dell'intervento, qualora documentate dal tecnico abilitato, le seguenti voci di spesa:

- spese per pratiche di accatastamento;
- spese per relazioni “ambientali e/o paesaggistiche” necessarie in presenza di vincoli specifici, ovvero per il “rilievo critico” indispensabile nel caso di edifici sottoposti a vincoli monumentali ex D.lgs 42 del 2004 o di pianificazione urbanistica;
- spese per progetto e direzione lavori impianti nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati simicamente ai sensi dell’Ordinanza n. 86 del 2012;
- spese per rilievi geometrici dell’edificio e delle singole unità immobiliari e relativa informatizzazione;
- spese per la valutazione di conformità con zonizzazione acustica.
- Le suddette voci, escluse quelle comprese nel costo degli interventi, non possono superare:
 - il 4% del costo degli interventi, qualora tale costo sia di importo minore o uguale a 40.000,00 euro;
 - il 3% del costo dell’intervento, sull’importo eccedente 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro;
 - il 2% del costo dell’intervento sull’importo eccedente 100.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro.

Non si applicano incrementi per costi dell’intervento superiore a 250.000,00 euro.

Il contributo minimo riconosciuto sugli onorari e sulle spese connesse agli interventi immobiliari è comunque pari a euro 2.000,00.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importi fino a 200.000,00 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000,00 Euro, fino a 500.000,00 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importi superiori a 500.000,00 euro.

A tali compensi va aggiunta l’IVA se non recuperabile.

Inoltre:

- per gli immobili e prefabbricati a destinazione produttiva, ai fini della verifica della congruità dei costi si terrà conto delle voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente “Approvazione dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006” oppure quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima;
- per i fabbricati rurali strumentali, fienili, stalle per bovini e porcilaie, ai fini della verifica della congruità dei costi si terrà conto delle voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente “Approvazione dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall’articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006” - oppure di quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima. Si terrà conto inoltre, qualora non contemplate nella suddetta Delibera, delle voci di spesa previste dallo specifico “prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura” approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1834/2007, recante “Prezzario e quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della delibera medesima.

4.1.2 Definizioni

Ai sensi dell’Ordinanza:

- **per immobili si intendono in generale** gli edifici comprensivi dei necessari impianti elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione;
- **per immobili destinati all’esercizio di un’attività di impresa si intendono** gli edifici o l’insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate al comma 1, dell’articolo 1 dell’Ordinanza ed agibili alla data del 20 maggio 2012;
- **per immobili destinati ad attività agricole si intendono** le stalle dei bovini e le porcilaie di cui alle tabelle D ed E ed F allegate all’Ordinanza, i fienili, i fabbricati rurali strumentali;
- **per stalla per bovini si intende** l’immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con

esclusione di impianti specifici quali mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione;

- **per porcilaia per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso si intende** l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;
- **per porcilaia per le fasi di maternità e svezzamento si intende** l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;
- **per immobile destinato ad ufficio, ad attività commerciale, artigianale, alberghiera, agrituristica si intende** l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- **per immobili ad uso abitativo, strumentali e/o accessori agli immobili sede di attività di impresa o professionale si intendono** gli immobili – comprensivi di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento - destinati ad uso residenziale che costituiscono pertinenze degli immobili destinati ad attività di impresa o professionale o che, comunque, siano in questi inseriti o a questi collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.
- **per interventi di riparazione con rafforzamento locale si intendono in generale**, gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura e che interessano porzioni limitate della costruzione. e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti dell'immobile (D.M. 14 gennaio 2008);
- **per interventi di ripristino con miglioramento sismico si intendono** quegli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza precedenti all'evento sismico, e ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

4.1.3 Criteri per quantificare i danni agli immobili

Per quantificare i danni subiti dagli immobili si dovrà tenere conto dei costi convenzionali, indicati nelle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all'Ordinanza.



NOTA BENE

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall'intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno previste nelle tabelle allegate all'Ordinanza, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei danni e relativi costi previsti dal progettista.

4.1.3.1 Costi convenzionali

I **costi convenzionali** indicati nelle tabelle sopra indicate:

- **sono stabiliti** con riferimento:
 - a ciascun livello di danno subito;
 - al tipo di intervento da realizzare;
 - alle caratteristiche dell'immobile;
- sono determinati in rapporto alle varie classi di superficie netta in mq dell'immobile dove si svolgono le attività di impresa. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.

INTERVENTI RELATIVI, AI CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI STRUMENTALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCEBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA (TABELLE A, D, E, F)

IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Con riferimento agli immobili a destinazione produttiva, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- **per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave** si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera a)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella A, lettere b) e c)** anche degli incrementi indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi

che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

STALLE PER BOVINI

Con riferimento agli immobili destinati a stalle per bovini i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- **per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave** si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera a)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella D, lettere b) e c)** anche degli incrementi indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravi che

hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera d)** allegata all'Ordinanza;

- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

PORCILAIE PER LE FASI DI GESTAZIONE, RIMONTA, ACCRESCIMENTO E INGRASSO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- **per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave** si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera a)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di** immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera c)** allegata all'Ordinanza;

- **per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella E, lettere b) e c)** anche degli incrementi indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

PORCILAIE PER LE FASI DI MATERNITA' E SVEZZAMENTO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- **per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave** si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera a)** allegata all'Ordinanza;

- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale** di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella F, lettere b) e c)** anche degli incrementi indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

- per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai **parametri riportati in calce alla Tabella F** allegata all'Ordinanza.

SUPERFICIE NETTA MASSIMA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata; tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva.

In ogni caso ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta non ricomprende l'eventuale maggiorazione fino al 20% della superficie utile eventualmente prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.



NOTA BENE

I costi convenzionali di cui alle sopra richiamate tabelle devono essere applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDOCIBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDOCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA (TABELLA B)

Con riferimento agli immobili destinati ad uffici, a residenze pertinenziali alle attività produttive, all'attività del commercio, dell'artigianato, all'attività alberghiera,

all'attività agrituristica con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale nonché fabbricati rurali strumentali destinati ad attività produttive la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, i costi convenzionali base che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono quelli indicati nella **Tabella B** all'Ordinanza e, nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale, nelle Ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012.



NOTA BENE

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – temporaneamente o parzialmente inagibili, che presentano danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 370, al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 200 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 100 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo) .

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – che presentano una combinazione di danni e una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 800 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 650 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 550 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unit  strutturale con l'edificio principale – **che presentano una combinazione di danni e una vulnerabilit  riconducibile ai livelli operativi E1, E2, E3 dell'Ordinanza Commissariale n. 86/2012**, si dovr  tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

LIVELLO OPERATIVO E1

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1000 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 800 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 700 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

LIVELLO OPERATIVO E2

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1250 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1000 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 850 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

LIVELLO OPERATIVO E3

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1450 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1200 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);

- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale   pari a €/mq 1000 al netto dell'IVA (semprech  l'iva non rappresenti un costo);



NOTA BENE

I costi convenzionali di cui alle sopra richiamate tabelle devono essere applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste

4.1.3.2 Incrementi dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo precedente sono incrementati, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'Ordinanza, **nei seguenti casi:**

- per i soli immobili (capannoni, stalle) la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq (incremento del 10% del costo convenzionale stabilito per la demolizione e la ricostruzione).
- per le sole porcilaie la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 600 mq (incremento del 10% del costo convenzionale stabilito per la demolizione e la ricostruzione).
- per gli immobili (capannoni, stalle, porcilaie) di altezza superiore a 4 metri sotto trave all'appoggio (incremento del 15% dei costi convenzionali con riferimento alla sola superficie su cui insiste l'altezza);
- per gli immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici (incremento del 15% del costo convenzionale);
- nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l'attività dell'impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista;
- per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i (incremento del 25% del costo convenzionale);
- per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004 (incremento del 15% del costo convenzionale);

- per gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nell'art. A-9, dell'allegato alla Legge regionale n. 20/2000 (incremento del 15% del costo convenzionale);
- nel caso di demolizioni parziali o totali e smaltimento a rifiuto del materiale, (incremento di 40€/Mq per la effettiva superficie demolita e smaltita);
- nel caso di demolizioni parziali o totali e smaltimento a rifiuto dell'amianto, per gli edifici con coperture in amianto (incremento di 80€/Mq per la effettiva superficie demolita e smaltita);
- nel caso in cui l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale, per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici (incremento dell'80% del costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici procedendo al calcolo dell'incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.);
- per le strutture alberghiere (incremento fino al 20% del costo parametrico);
- per le strutture agrituristiche (incremento fino al 10% del costo parametrico);
- quando le stalle e le porcilaie hanno superfici adibite ad ufficio, per la parte adibita ad uffici (incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad ufficio);
- nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con Determinazione del Dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della sopra citata determinazione **(Incremento del 15% dei costi convenzionali. Tale percentuale potrà essere superata in coerenza con ulteriori Provvedimenti assunti dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli**



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

- nel caso di immobili ricompresi nelle aree diverse da quelle indicate nel precedente alinea e collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione **(incremento fino al 15% dei costi convenzionali. Tale percentuale potrà essere superata in coerenza con ulteriori Provvedimenti assunti dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli**



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

- nel caso di interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale **(incremento di 6,5€/Mq per ogni punto percentuali di differenza tra il livello di sicurezza raggiunto con gli interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con gli interventi di miglioramento sismico);**



NOTA BENE

Per gli interventi di miglioramento sismico - successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A, B D, E ed F che hanno consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 - **che prevedono opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza pari ad almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni**, il costo ammissibile è quello necessario per realizzare tali opere. In questo caso i costi convenzionali sono quelli indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza.

– (65 €/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.)



NOTA BENE 2

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista .

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l'attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell'art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all'intervento di spostamento.

4.1.3.3 Riduzioni dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo 4.1.2.1 sono ridotti, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'Ordinanza, **nei seguenti casi**:

- per gli immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi e per i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche (riduzione del 30% dei valori indicate nelle tabelle di riferimento)
- per gli immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq. (riduzione del 15% dei costi convenzionali).

4.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, è pari al minore importo tra:

a) il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. - se non detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

e

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l' I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all'Ordinanza (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e ogni sua porzione e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. (per quanto riguarda la superficie netta massima riconosciuta si veda il paragrafo 4.1.2.1)

4.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;

- alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

4.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi sugli immobili indicati nel precedente paragrafo 4.1 sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella **misura pari al 100%** del minore importo tra:

a) il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. - se non detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

e

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l' I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all'Ordinanza (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e ogni sua porzione e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. (per quanto riguarda la superficie netta massima riconosciuta si veda il paragrafo 4.1.2.1).

Il contributo a fondo perduto verrà concesso nella misura pari al 50% del costo effettivamente ammesso anziché nella misura dell'100% nei seguenti casi:

- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che al momento degli eventi sismici erano ancora in fase di costruzione;
- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che, al momento degli eventi sismici, pur risultando agibili non erano sede di attività di impresa ma lo sono stati, ancorché in modo parziale, in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi.

Per quanto concerne gli interventi riconducibili alla tabella B), le percentuali tra interventi strutturali ed opere di finitura sono quelle previste nelle Ordinanze 29/51/86 del 2012 e s.m.i., mentre i costi convenzionali di cui alle Tabelle A), D), E) ed F) sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie.



NOTA BENE

VARIANTI AL PROGETTO INTERVENUTE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In caso di eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e successivamente alla concessione del contributo, si applicano le seguenti regole:

- in caso di varianti che comportano un aumento dei costi di realizzazione degli interventi ammessi a contributo, il contributo erogabile a seguito dell'esame della documentazione di spesa non potrà mai superare, qualunque sia l'importo delle spese sostenute e rendicontate, l'ammontare del danno riconosciuto in perizia;
- in caso di varianti che comportano una diminuzione dei costi di realizzazione degli interventi, il contributo erogabile a seguito dell'esame della documentazione di spesa verrà parametrato alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione.

Le varianti al progetto dovranno essere debitamente documentate e motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII e dovranno essere contenute entro la misura massimo di 1/5 dell'importo di spesa prevista per gli interventi.

4.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti nel paragrafo 4.1 devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, **nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

I termini ultimi per la conclusione dei lavori sopra indicati possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario. A tale fine dovrà essere comunicata tempestivamente al SII ogni variazione relativa all'impresa affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori immobiliari, nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati.

Nel caso in cui durante i lavori si verificano cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dovrà comunicare al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso:

- **nel caso di ricostruzione dell'immobile nel quale l'impresa proprietaria o in disponibilità dello stesso e tenuta a realizzare gli interventi svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici**, il riavvio nell'immobile stesso delle attività di impresa;
- **nel caso di costruzione dell'immobile in un sito diverso da quello nel quale l'impresa svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici (delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione):**
 - il riavvio dell'attività di impresa nell'immobile costruito;
 - l'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 maggio 2012;
- **nel caso di ricostruzione dell'immobile da parte del proprietario diverso dall'impresa che ivi svolgeva l'attività**, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;
- **nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto fosse in corso di costruzione alla data degli eventi sismici**, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;
- **nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi**, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa.

**NOTA BENE!**

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

4.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**
 - il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa vigente;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, delle forniture e dei servizi e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici in virtù di sub contratti. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori, la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
 - ai fini della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D,Lgs. n. 33/2013, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare;
- **una perizia giurata**, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui la dichiarazione dell'assicurazione non specifichi l'ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene danneggiato, il beneficiario dovrà indicare l'ammontare dell'indennizzo assicurativo da attribuire a ciascuno degli interventi oggetto di contributo.



NOTA BENE 2

Per quanto riguarda la documentazione da allegare nel caso in cui l'intervento sull'immobile sia previsto nell'ambito di un progetto di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si veda il successivo paragrafo 7.3.6.

PARAGRAFO 5

5.1 interventi di riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali e delle infrastrutture

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili gli interventi di riparazione, ripristino e/o riacquisto dei **beni mobili strumentali** volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività di impresa, eseguiti dall'impresa che, al momento degli eventi sismici, ne aveva la disponibilità a titolo di proprietà o in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente oppure eseguiti dal proprietario degli stessi a cui compete la manutenzione straordinaria.



NOTA BENE

Non sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi di acquisto o ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla misura 126 del programma di sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione di Giunta n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

5.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- **per beni mobili strumentali si intendono** i beni - comprese le reti di distribuzione e relativi impianti, i macchinari e le infrastrutture - danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, risultanti da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 600/73 o in altri registri;
- **per infrastrutture si intendono** tutte quelle dotazioni o impianti, anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature adibite strettamente all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, e che sono necessarie per lo svolgimento delle attività di impresa.

5.1.2 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse:

- all'acquisto di beni nuovi o usati
- allo smaltimento del bene danneggiato;

- al trasporto dei beni nuovi o usati;
- al montaggio dei beni nuovi o usati;
- alla riparazione dei beni danneggiati;
- al collaudo dei beni;

Sono inoltre ammesse le spese tecniche connesse agli interventi.

Nel caso di riparazione dei beni è ammesso anche il costo per la manodopera aziendale, se coerente con l'attività di ripristino.

SPESE TECNICHE

Le **spese tecniche** relative agli **onorari dei professionisti o consulenti** sono computate nel costo dell'intervento, **al netto dell'IVA**, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali

Per quantificare i danni subiti dai beni strumentali distrutti dal sisma si dovrà fare riferimento:

- **nel caso in cui il bene sia andato distrutto, al costo di sostituzione del bene** con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (tenendo quindi conto dell'effettiva funzionalità e dello stato di manutenzione del bene danneggiato), al netto dell'eventuale valore di recupero sul bene dismesso; sono compresi nel costo di sostituzione anche le spese di trasporto, montaggio, collaudo;

- **nel caso in cui il bene sia solo danneggiato, al costo per il ripristino del bene** che, comunque, non dovrà risultare superiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

5.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi beni mobili strumentali, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, non potrà superare il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 5.1.3 e sarà determinato in base all'effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

5.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 5.1.4, sulla base dell'effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella **misura pari all'80%** del costo effettivamente ammesso e al netto dell'eventuale valore di realizzo derivante dalla vendita del bene inutilizzabile.

5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel **periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso, l'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici.

L'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici dovrà essere mantenuto per un periodo almeno di 3 anni decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione degli interventi di riparazione.

5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi ai beni strumentali dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi:**
- ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, una

scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.

- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.



NOTA BENE

La perizia, inoltre, dovrà documentare:

- la presenza del bene danneggiato o distrutto nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o altri registri; oppure, la disponibilità del bene in capo all'impresa utilizzatrice in base a un contratto regolarmente registrato o ad altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento;
- **nel caso di acquisto di un bene nuovo o usato**, la quantificazione dei costi necessari per l'acquisto del nuovo bene, uguale o equivalente per rendimento economico, al bene distrutto, utilizzando a tale fine – se esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione;
- **nel caso in cui il bene venga riparato o ripristinato**, la quantificazione dei costi necessari per la riparazione del bene e dei costi necessari per la sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico, utilizzando a tale fine – se esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione.

- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**

- una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
- una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 6

6.1 interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte

Ai sensi dell'Ordinanza **sono finanziabili** gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici e connesse all'attività dell'impresa.



NOTA BENE

Non sono finanziabili ai sensi dell'Ordinanza gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

6.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza per scorte si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

6.1.2 Voci di spesa ammissibili

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- spese di smaltimento delle materie danneggiate;
- spese di acquisto delle materie prime;
- spese tecniche;

RIPRISTINO DEI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- spese di smaltimento dei prodotti danneggiati;
- spese di acquisto delle materie prime;
- spese di manodopera aziendale connesse al ripristino dei semilavorati e dei prodotti;
- spese direttamente imputabili, attraverso adeguata documentazione, al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte (es. consumi di energia elettrica, acqua e gas);
- spese tecniche;

SPESE TECNICHE

Le **spese tecniche** relative agli **onorari dei professionisti o consulenti** sono computate nel costo dell'intervento, **al netto dell'IVA**, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per interventi di importo non superiore alla somma di 300.000 euro;
- 2,5 % per gli interventi di importo eccedente la somma di 300.000,00 euro e fino alla somma di 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi di importo eccedente la somma di 1 milione di euro.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto o ripristino. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

6.1.3 Criteri per quantificare i danni alle scorte

La quantificazione dei danni subiti dalle scorte di magazzino distrutte dal sisma dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- si dovrà accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) per categorie omogenee in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;
- si dovranno considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni o quelle categorie di beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del

valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia;

- si dovrà stimare il valore dei beni prima del danneggiamento sulla base del loro valore di mercato, al netto dell'eventuale valore di realizzo di tutti i beni danneggiati.



Per valore di mercato dei beni prima del danneggiamento si intende:

MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

il costo di acquisto delle materie prime e sussidiarie necessarie alla fabbricazione di prodotti finiti e/o semilavorati;

SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

Il valore di vendita al momento del sisma dei semilavorati e prodotti finiti

Per valore di realizzo dei beni danneggiati si intende il ricavato effettivo ottenuto per effetto della eventuale cessione o vendita dei beni stessi a terzi.

6.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi alle scorte di magazzino corrisponde al danno quantificato in perizia, ridotto del 20% e dedotto l'eventuale valore di realizzo dei beni danneggiati.

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le **spese tecniche** relative agli **onorari dei professionisti o consulenti** sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le **spese tecniche** sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o riacquisto.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

6.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 6.1.5;
- nella forma del **contributo in conto interessi**, su **esplicita richiesta**, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, **nella misura pari al 60%** con riferimento al costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 6.1.5.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M. 10 agosto 2012:

- **verrà concesso** a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- **verrà concesso** per l'intera durata del finanziamento;
- **sarà determinato** sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- **per le piccole e medie imprese produttive** la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- **per le aziende agricole**, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

- **verrà riconosciuto** a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;
- **verrà concesso** secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame

della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

6.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel **periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi alle scorte dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi:**
- ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.
- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;

➤ una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

PARAGRAFO 7

7.1 interventi di delocalizzazione delle attività di impresa

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi di delocalizzazione, totale o parziale, delle attività danneggiate dal sisma, finalizzati a garantire la continuità o il riavvio dell'attività di impresa:

- **interventi di delocalizzazione temporanea;**
- **interventi di delocalizzazione definitiva o di nuova localizzazione.**



NOTA BENE

Ai fini dell'ammissibilità al contributo per gli interventi di delocalizzazione, sia definitiva che temporanea, il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed edilizie relative agli immobili, fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti;
- che sono mantenuti e sono osservate, in merito all'attività esercitata, i requisiti e le prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

7.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

– **per delocalizzazione temporanea si intende** l'intervento che prevede, di norma, entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento delle attività produttive in strutture temporanee situate in aree localizzate, anche al di fuori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che permetta la continuità produttiva;

b) la realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma, che permettano il rientro dell'impresa nell'immobile stesso.



NOTA BENE

Qualora, per qualsiasi motivo, che dovrà essere compiutamente dimostrato, l'impresa non possa rientrare nell'immobile danneggiato o distrutto, dovrà comunque dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nei comuni interessati dall'evento sismico entro il 31/12/2015, pena la revoca del contributo per la delocalizzazione temporanea.

– **per delocalizzazione definitiva si intende** l'intervento che deve prevedere entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento definitivo o nuova localizzazione delle attività produttive in strutture o immobili esistenti - anche interessati da interventi di ricostruzione - o di nuova costruzione, situati in prossimità delle aziende danneggiate, nello stesso comune o in un comune limitrofo a quello in cui vi era la sede dell'attività di impresa o comunque all'interno dei Comuni interessati dagli eventi sismici indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

b) un progetto relativo all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 e 29 maggio 2012.

7.2 Delocalizzazione temporanea

In merito agli interventi di delocalizzazione temporanea si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7.

7.2.1 Voci di spesa ammissibili

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Sono ammesse le spese connesse alle seguenti voci:

- acquisto e messa in opera di strutture temporanee;
- affitto e/o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi;
- spese tecniche.

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche relative agli **onorari dei professionisti o consulenti** sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi di importo non superiore alla somma di 300.000 euro;
- 2,5% per gli interventi di importo eccedente la somma di 300.000 euro e fino alla somma di 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi di importo eccedente la somma di 1 milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 7.2.5, le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi per la delocalizzazione.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e

coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

Sono inoltre ammesse le spese connesse **alla manodopera aziendale strettamente correlata alle attività sopra indicate e necessarie per la delocalizzazione temporanea dell'attività di impresa.**

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.2.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per quantificare i danni connessi al trasferimento temporaneo delle attività produttive occorre considerare i costi che l'impresa dovrà sostenere per il periodo in cui l'attività viene delocalizzata nelle strutture temporanee, così come indicati nel successivo paragrafo 7.2.3.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, per quantificare i danni occorre seguire le indicazioni previste nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.2.3 Costo ammissibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per determinare il costo ammissibile a contributo, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, si dovranno considerare i costi legati alle seguenti tipologie di spese:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.



NOTA BENE

Il costo ammissibile non potrà in nessun caso superare l'importo massimo del costo necessario per il complessivo intervento di delocalizzazione temporanea, al netto del valore presunto di realizzo conseguente alla vendita della struttura temporanea.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il costo ammissibile coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.2.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;

- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.2.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, il contributo sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 7.2.4;
- nella forma del **contributo in conto interessi, su esplicita richiesta, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, **nella misura pari al 50%** del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 7.2.4.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M. 10 agosto 2012:

- **verrà concesso** a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- **verrà concesso** per l'intera durata del finanziamento;
- **sarà determinato** sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e

abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- **per le piccole e medie imprese produttive** la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- **per le aziende agricole**, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

- **verrà riconosciuto** a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;
- **verrà concesso** secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il contributo verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nella **misura pari al 100%** del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5 in quanto compatibili.

7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, le spese riconosciute e risarcibili sono quelle sostenute nel periodo compreso tra la data del 20 maggio 2012 e la data del 31.12.2015, ad esclusione delle spese di affitto e/o di noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione che sono riconosciuti solo fino al 31.12.2013. Inoltre dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo, il rientro delle attività, entro il 31.12.2015, in un immobile situato in un'area dei comuni interessati dagli eventi sismici.

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo **compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata del progetto di trasferimento con l'indicazione dettagliata:**
 - dell'ubicazione della sede temporanea in cui l'attività è delocalizzata;

- dei costi relativi all'intervento di delocalizzazione;
- della stretta correlazione tra il progetto di delocalizzazione e il riavvio dell'attività di impresa;
- ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.
- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**

- il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi e il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
- la descrizione delle finiture connesse;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.
- **una perizia giurata**, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

7.3 Delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione

In merito agli interventi di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7.

7.3.1 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione definitiva

In questo caso, per quantificare i danni subiti dagli immobili dovrà essere applicato quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.3.3 Costo ammissibile

In questo caso, il costo ammissibile, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.3.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- alla pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

In questo caso, il contributo verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella sola

forma del contributo a fondo perduto, e nella misura pari al 100% del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5, in quanto compatibili.

7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo **compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**
 - il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi, la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

- il progetto di sistemazione recupero e destinazione dell'area e dell'immobile in cui prima del sisma era esercitata l'attività produttiva;
 - ai fini della pubblicazione prevista dall'art.18 del decreto legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito dalla legge n. 134 del 2012, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.
 - **una perizia giurata**, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
 - **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.



NOTA BENE

Nel caso di presentazione contestuale di domanda di concessione ed erogazione a saldo del contributo, alla stessa dovrà essere allegato, in sostituzione del computo metrico estimativo, il solo rendiconto delle opere effettivamente realizzate.

PARAGRAFO 8

8.1 interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è finanziabile il ristoro dei danni subiti dai prodotti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

8.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 **per prodotti si intendono** i prodotti DOP/IGP in maturazione e/o stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, qualora tali prodotti, danneggiati dagli eventi sismici, fossero presenti in strutture ubicate nei territori indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

8.1.2 Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti

Per quantificare i danni subiti dai prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, danneggiati dal sisma, si dovrà fare riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA.



NOTA BENE

Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si dovrà procedere con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali.

La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima ed i valori risultanti sono inseriti nel “prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

8.1.3 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 8.1.2.

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi di ristoro dei prodotti fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5% per gli interventi di ristoro dei prodotti per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per ristoro dei prodotti per le somme eccedenti 1 milione di euro.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

8.1.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito alla correttezza e congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata.

8.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo al ristoro dei danni subiti dai prodotti sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 8.1.4.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2,** nella **misura pari all'80%** costo effettivamente ammesso.

8.1.6 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata relativa ai prodotti danneggiati:**
- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che, in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica, dovrà indicare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.
- ai fini della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, una scheda sintetica del progetto per cui si avanza richiesta di contributo e del relativo costo totale previsto per la realizzazione del progetto da finanziare.
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

PARAGRAFO 9

9.1 Modalità di presentazione delle domande di concessione

Per la presentazione delle domande di contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – **dovranno essere espletate le seguenti procedure:**

- a) compilazione della domanda** sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;

- b) caricamento degli allegati** richiesti per ciascun intervento, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- c) prima validazione della domanda** sul suddetto applicativo web;
- d) generazione della domanda, in formato pdf;**
- e) sottoscrizione, con firma digitale**, del file della domanda scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di delega, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- f) caricamento del file della domanda**, in formato .pdf, sull'applicativo web;
- g) validazione del caricamento della domanda** sull'applicativo web.



Per le imprese che hanno subito danni riconducibili alle diverse tipologie di cui all'Ordinanza n. 57/2012 è consentito:

- **presentare un'unica domanda per tutte le tipologie di danni;**
- **presentare un'unica domanda per tutte le tipologie di danni riferiti ad ogni unità locale o corpo aziendale nel caso di imprese agricole;**
- **presentare, per ogni unità locale, due domande di cui una riferita agli immobili e una riferita a beni strumentali, scorte, delocalizzazioni temporanee.**

Nel caso in cui l'impresa intenda presentare più domande, al fine di fornire le informazioni necessarie alla valutazione, ogni domanda dovrà essere corredata da una relazione sintetica contenente il quadro definito dei danneggiamenti subiti e la descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione previsti per assicurare la ripresa dell'attività produttiva, compreso il quadro dei livelli occupazionali, con riferimento:

- **agli interventi ancora da presentare;**
- **agli interventi oggetto di precedente concessione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012.**

In caso di polizze assicurative sui beni danneggiati, ogni domanda dovrà contenere l'entità del risarcimento assicurativo relativo ai beni oggetto della domanda.

Con riferimento a situazioni aziendali di particolare complessità connesse all'attività dell'impresa e ai danneggiamenti subiti nonché a situazioni di conduzione condominiale degli immobili, i beneficiari possono richiedere al SII, attraverso una relazione motivata, una diversa modalità di presentazione delle domande. Tale possibilità potrà essere accordata previo parere positivo del nucleo di valutazione entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta.



GUIDA TECNICA

Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle procedure sopra indicate sono contenute nella **guida tecnica** che sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

9.2 Termini per la presentazione delle domande di concessione

Le domande di contributo potranno essere presentate **a partire dalla data del 15 novembre 2012 ed entro le ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2014**. Sono fatti salvi eventuali diversi termini stabiliti con provvedimento del Commissario delegato.



Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto dell'ora e della data in cui è stato validato il caricamento della stessa, sottoscritta con firma digitale, e degli allegati richiesti per ciascun intervento sull'applicativo web.

Alla domanda presentata sarà attribuito un numero di protocollo.

PARAGRAFO 10

10.1 Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande di concessione

10.1.1 Soggetto incaricato dell'istruttoria e dell'esame delle domande

L'istruttoria e l'esame delle domande presentate verranno svolti da una struttura dedicata denominata: "**Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII)**", al cui interno saranno individuati i soggetti che assumeranno la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.

Ai fini dell'istruttoria e dell'esame delle domande presentate e dei relativi allegati il **SII** si avvale di **istruttori incaricati** e di appositi **nuclei di valutazione** composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese.

I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:

- 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare;
- 1 ingegnere civile
- 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
- 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d'impresa.

L'istituzione del SII, la nomina dei relativi componenti nonché dei componenti dei nuclei di valutazione sarà disposta con provvedimento del Commissario.

10.1.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande

L'istruttoria delle domande sarà svolta entro i 15 giorni successivi al ricevimento delle stesse.

L'istruttoria sarà finalizzata all'accertamento della presenza, nei soggetti che hanno presentato la domanda, dei requisiti richiesti dall'Ordinanza nonché alla verifica in merito all'ammissibilità e completezza delle domande stesse e dei relativi allegati.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui durante l'istruttoria dovessero essere riscontrate incompletezze o carenze delle domande e dei relativi allegati, il SII si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni o eventuali chiarimenti. In questo caso il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto e decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni – che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro richiesta - sono state acquisite. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta.



NOTA BENE 2

In caso di gravi incompletezze o carenze il SII dichiara le domande irricevibili. In tale caso ne verrà data comunicazione ai richiedenti, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'irricevibilità.

10.1.3 Esame di merito delle domande

L'esame di merito delle domande la cui istruttoria ha dato esiti positivi sarà svolto - fatte salve le eventuali interruzioni e/o proroghe dei termini determinate dalle richieste di integrazioni e/o chiarimenti - entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Tale esame sarà finalizzato:

- alla verifica in merito alla congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'intervento proposto;
- alla verifica in merito alla corrispondenza tra quanto indicato nella perizia giurata e/o la documentazione progettuale prodotta;
- alla verifica in merito alla congruità e pertinenza dei costi stimati per gli interventi di riparazione e ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti;
- alla verifica in merito alla tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- alla determinazione del costo ammissibile su cui calcolare il contributo concedibile;
- alla quantificazione del contributo concedibile, nel rispetto delle percentuali indicate nell'Ordinanza e nelle presenti linee guida.

**NOTA BENE**

Nel caso in cui durante l'esame dovessero essere riscontrate incompletezze o carenze delle domande e dei relativi allegati, il SII si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni o eventuali chiarimenti. In questo caso il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto e decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni – che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro richiesta - sono state acquisite.

10.1.4 Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile

A seguito dell'esame di cui al precedente paragrafo 10.1.3 delle presenti linee guida i nuclei di valutazione facenti parte della struttura del SII provvedono a determinare, per ciascun intervento in relazione al quale è stata presentata la domanda di concessione, il costo effettivamente ammesso e l'importo del relativo contributo, secondo la percentuale stabilita per ciascun intervento.

10.1.5 Comunicazione della proposta di contributo

L'importo del costo ammesso per ciascun intervento e del relativo contributo proposti dai nuclei di valutazione sono comunicati, da parte delle strutture del SII tramite l'applicativo web Sfinge, al richiedente.

10.1.6 Accettazione della proposta di contributo e adozione del provvedimento di concessione

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la proposta di contributo i richiedenti, devono comunicare con atto scritto, tramite l'applicativo web e secondo le modalità che saranno definite nella guida all'applicativo web resa disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto, l'accettazione del contributo e la propria volontà di dare attuazione al programma presentato.

In caso di mancata comunicazione, il SII sospende la concessione per il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali senza ulteriori riscontri, la domanda si considera decaduta.

A seguito dell'accettazione della proposta di contributo viene adottato il provvedimento di concessione che sarà trasmesso, tramite l'applicativo web Sfinge:

- al beneficiario del contributo;
- alla banca prescelta dal beneficiario nella domanda di concessione, qualora tale domanda riguardi interventi relativi a immobili e beni strumentali.

10.1.7 Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

Nel caso in cui ritenga che una domanda non sia ammissibile o che il contributo non sia concedibile la struttura del SII, attraverso l'applicativo web, provvede - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 - a comunicare ai richiedenti, prima della formale adozione, da parte del Commissario delegato, del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda o alla concessione del contributo. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare tramite l'applicativo web le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.



NOTA BENE

La comunicazione del preavviso di diniego interrompe il termine di 60 giorni indicato nel precedente paragrafo 10.1.3.

Qualora, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la struttura del SII ritenga che permangano le ragioni che giustificano il non accoglimento della domanda o il diniego della concessione del contributo provvederà all'adozione del relativo provvedimento.

Il provvedimento di diniego, indicante le motivazioni che giustificano il non accoglimento della domanda o la mancata concessione del contributo, viene comunicato al richiedente tramite l'applicativo web.

PARAGRAFO 11

11.1 Modalità di erogazione dei contributi

11.1.1 Regola generale

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza vale quanto indicato di seguito:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Tali contributi verranno erogati nelle seguenti forme:

- nella forma di un **anticipo fino al 20%** del contributo concesso;
- nella forma dell'**acconto e del saldo** che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, per stato di avanzamento lavori;

In particolare, per ciascun intervento proposto il beneficiario potrà scegliere, alternativamente, una delle seguenti modalità di erogazione:

MODALITA' 1

- erogazione di un anticipo del 20% del contributo;
- erogazione di max 2 acconti per stati di avanzamento lavori;
- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, a conclusione effettiva dei lavori;

MODALITA' 2

- erogazione del contributo in un'unica soluzione, a conclusione effettiva dei lavori;

MODALITA' 3

- erogazione di max 3 acconti per stati di avanzamento lavori;
- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15 % del contributo concesso , a conclusione effettiva dei lavori



NOTA BENE

Il pagamento dell'anticipo del 20% del contributo potrà avvenire solamente in presenza delle seguenti condizioni:

- che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con le imprese affidatarie dei lavori, servizi e forniture;
- che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'iva se recuperabile;
- che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all'ammontare delle somme fatturate quali anticipo.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del DLgs n.58/1998. Il costo della fidejussione, nei limiti dei costi convenzionali riconosciuti, è considerato costo ammissibile.

La richiesta di anticipo deve essere caricata sull'applicativo web allegando unitamente alla dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese fornitrici alla data di emissione delle fatture.

Il pagamento degli acconti e di saldi verrà effettuata a seguito della presentazione della documentazione di spesa e della asseverazione, da parte dei tecnici incaricati, dei lavori eseguiti.



NOTA BENE

BENI IMMOBILI E MOBILI ACQUISITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA O LEASING

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto interventi di acquisizione/costruzione di beni immobili - anche in caso di delocalizzazioni - nella forma della locazione finanziaria o di

acquisizione di beni strumentali nella forma del leasing, l'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà solo nelle seguenti modalità:

- nel caso di acquisizione/costruzione di beni immobili, solo a saldo, nel momento in cui sia stata data comunicazione al comune competente, da parte del direttore dei lavori, della fine dei lavori;
- nel caso di acquisizione di beni strumentali, solo a saldo, nel momento in cui è stato redatto e consegnato al conduttore il verbale di collaudo del bene.

Il contributo relativo ai beni immobili e mobili acquisiti in leasing, inoltre, sarà erogato solamente a seguito della dichiarazione, da parte del conduttore, della propria volontà di esercitare l'opzione del riscatto del bene prevista nel contratto di leasing. Il contributo concesso sarà revocato qualora risulti che il conduttore non abbia esercitato effettivamente l'opzione del riscatto. In questo caso il contributo già erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.



NOTA BENE

Nell'ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo congruaggio, qualora vi sia un ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano controversie tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRODOTTI DOP/IGP

Tali contributi verranno erogati in forma di **acconto e di saldo** che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso per stato di avanzamento lavori.

In particolare, per ciascun intervento proposto il beneficiario potrà scegliere, alternativamente, una delle seguenti modalità di erogazione:

MODALITA' 1

- erogazione di max 3 acconti per stati di avanzamento lavori;
- erogazione del saldo che non può essere inferiore al 15% del contributo concesso, a conclusione effettiva dei lavori;

MODALITA' 2

- erogazione del contributo in un'unica soluzione, a conclusione effettiva dei lavori;



NOTA BENE

Il pagamento degli acconti e di saldi verrà effettuata a seguito della presentazione della documentazione di spesa e della asseverazione, da parte dei tecnici incaricati, dei lavori eseguiti.



NOTA BENE

Nell'ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano controversie tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO)

Tali contributi verranno pagati in via anticipata e attualizzata, in un'unica soluzione a saldo degli interventi .



NOTA BENE

Nell'ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo congruaggio, qualora vi sia un ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano controversie tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

11.1.2 Soggetto che effettua i pagamenti

Il pagamento dei contributi verrà effettuato dai soggetti indicati di seguito:

INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

In tali casi il pagamento verrà effettuato dalla banca o istituto di credito che il richiedente avrà indicato nella domanda, attraverso un conto vincolato intestato al beneficiario, nei seguenti modi:

- qualora il beneficiario, al momento della richiesta di erogazione, debba ancora pagare i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi fino alla concorrenza del contributo concesso, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;
- qualora il beneficiario, al momento della richiesta di erogazione, abbia già pagato i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento del contributo concesso direttamente a favore del beneficiario, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRODOTTI DOP/IGP

In tali casi il pagamento verrà effettuato direttamente dalla struttura del SII, sulla base delle modalità stabilite dalla contabilità speciale del Commissario Delegato, a favore del beneficiario, a seguito dell'esito favorevole dell'esame della documentazione di spesa e della documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta.

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO)

In tali casi il pagamento verrà effettuato direttamente dalla struttura del SII a favore del beneficiario o dalla banca o istituto di credito che il richiedente avrà indicato nella domanda a seguito dell'esito favorevole dell'esame della documentazione di spesa e della documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta.

11.1.3 Termine entro i quali verranno effettuate le istruttorie per la liquidazione dei contributi

Le istruttorie per la liquidazione dei contributi avverranno rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

11.1.4 Presentazione della richiesta di pagamento

Per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – **dovranno essere espletate le seguenti procedure:**

- a) **compilazione della richiesta** sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
- b) **prima validazione della richiesta** sul suddetto applicativo web;
- c) **scansione della richiesta**, in formato .pdf;
- d) **sottoscrizione, con firma digitale**, del file della richiesta scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- e) **caricamento del file della richiesta scansionata** in formato .pdf sull'applicativo web;
- f) **caricamento degli allegati** richiesti, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- g) **validazione del caricamento della richiesta e degli allegati sull'applicativo web.**

11.1.5 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo dovrà essere allegata, tramite il caricamento sull'applicativo web, la seguente documentazione in formato .pdf.

**INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE
DEFINITIVA E/O TEMPORANEA)**

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- un consuntivo dei lavori svolti, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- una dichiarazione asseverata attestante che l'impresa affidataria dei lavori ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, riferite alle categorie di lavori previste nel computo metrico estimativo, ribassi non superiori al 20% dei prezzi dei lavori presi in appalto;
- dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario (qualora già effettuato), delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;
- la dichiarazione di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;

La parte di spesa non coperta da contributo dovrà essere interamente quitenzata al momento della presentazione della documentazione di spesa per il saldo finale.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento, dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di **acquisto di un immobile tramite locazione finanziaria** dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- Il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione da parte del tecnico incaricato, del regolare funzionamento dei beni acquistati o ripristinati.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;

La parte di spesa non coperta da contributo dovrà essere interamente quitenzata al momento della presentazione della documentazione di spesa per il saldo finale.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento, dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di **acquisto di un bene strumentale tramite leasing** dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI ALLE DELOCALIZZAZIONI TEMPORANEE (ESCLUSI GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE, AI BENI STRUMENTALI E ALLE SCORTE)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- contratto di acquisto, affitto e/o noleggio della struttura temporanea;
- contratto di allacciamento delle utenze;
- contratto di trasloco;
- contratto di noleggio o per l'utilizzo di impianti e attrezzature di terzi;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE SCORTE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- copia delle scritture contabili di magazzino dalle quali risultino le nuove scorte o alternativamente una dichiarazione asseverata dal tecnico sull'avvenuta ricostituzione delle scorte ;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RISTORO DEI DANNI ECONOMICI SUBITI DAI PRODOTTI

DOP/IGP

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- eventuale aggiornamento della Perizia di stima a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione dei prodotti.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari, qualora siano state sostenute spese di gestione ed evacuazione dei prodotti;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

11.1.6 Documentazione di spesa

La documentazione di spesa che dovrà essere allegata alle richieste di pagamento dei contributi è costituita:

a) dai seguenti **documenti fiscali** emessi a carico dei beneficiari (o della società di leasing):

- fatture;
- note di addebito;
- parcelle di professionisti;
- altri documenti fiscalmente regolari.

b) dai seguenti **documenti che comprovano la quietanza** delle spese sostenute:

- copie degli estratti conto bancari o postali, con l'indicazione delle causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura o ad altro documento fiscale presentato;

- ricevute bancarie (RI.BA.);
- copie dei modelli F24 utilizzati per i pagamenti relativi alle ritenute d’acconto;
- altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti.

**NOTA BENE**

Non saranno considerati validi documenti di quietanza le mere disposizioni di pagamento/di bonifico.

**NOTA BENE**

I documenti che comprovano la quietanza dei pagamenti dovranno riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riferito all’intervento che sarà rilasciata dalla competente struttura ministeriale.



Qualora per la realizzazione degli interventi sia stata utilizzata la manodopera del personale del beneficiario, la documentazione di spesa dovrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano indicati i collaboratori che hanno partecipato agli interventi, con l’indicazione delle attività svolte e della posizione lavorativa degli stessi.

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegati:

- a) un time sheet relativo al personale interno che ha partecipato alle suddette attività;
- b) un prospetto contenente il calcolo del costo orario e delle relative ore lavorate dal personale impiegato nelle suddette attività ottenuto moltiplicando la retribuzione lorda (escludendo compensi per lavoro straordinario, emolumenti arretrati e tutti gli altri elementi mobili della retribuzione) X 1,65 (coefficiente che tiene conto degli altri costi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell’impresa) diviso 168 ore standard mensili;

c) copia di un solo cedolino per ogni collaboratore che ha partecipato alla realizzazione degli interventi .

11.1.7 Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari

In tutti i casi in cui i pagamenti delle fatture e degli altri documenti contabili a favore delle imprese affidatarie dei lavori, delle forniture o dei servizi non venga effettuato dalla banca o istituto di credito prescelto nella domanda ma dai beneficiari, i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) tramite bonifici bancari e/o postali, RIBA, RID, assegno bancario non trasferibile, bollettino postale. Sono inoltre ammessi pagamenti effettuati e dimostrati con la modalità della compensazione o della cessione del credito. Non sono accettati pagamenti in contanti.

b) tramite altre forme che consentano di verificare la tracciabilità degli stessi.

11.1.8 Esame della richiesta e della documentazione di spesa

A seguito della presentazione delle richieste di erogazione dei contributi la struttura del SII provvede a verificare la correttezza della documentazione presentata al fine di determinare l'ammontare del contributo effettivamente erogabile.

Nel corso della suddetta verifica la struttura del SII potrà chiedere le necessarie integrazioni documentali o i necessari chiarimenti al richiedente.

11.1.9 Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione la struttura del SII potrà:

a) ritenere corretta e regolare la documentazione presentata. In tale caso procede alla quantificazione dell'importo del contributo effettivamente erogabile in base alla documentazione presentata e alla spesa sostenuta.



NOTA BENE

Se la spesa rendicontata risulta inferiore al costo ammesso, l'importo del contributo verrà riparametrato alla spesa effettivamente sostenuta, applicando le percentuali stabilite nell'Ordinanza con riferimento a ciascun intervento;

Se la spesa rendicontata risulta superiore al costo ammesso, l'importo del contributo è quello che risulta nel provvedimento di concessione.

c) ritenere non corretta o irregolare, in tutto o in parte, la documentazione presentata. In tale caso la struttura del SII adotta i conseguenti provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui le imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture, tenute all'iscrizione alle “white list” ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 e dell'Ordinanza Commissariale n. 91/2012, siano state oggetto di provvedimento diniego dell'iscrizione alle liste stesse, reso pubblico attraverso il sito web delle Prefetture secondo le modalità previste dalla legge e dai Protocolli di legalità stipulati tra la Regione e le Prefetture, i contributi relativi agli interventi da esse effettuati, verranno erogati alle seguenti condizioni:

- che il beneficiario dichiari di essersi attivato prontamente al fine della cessazione degli effetti del contratto;
- che sia presente un'asseverazione del tecnico relativamente ai lavori/servizi/forniture eseguiti fino alla data di pubblicazione del provvedimento di diniego ed ai relativi costi.



NOTA BENE 2

Nel caso di erogazione del contributo a favore di imprese in procedura concorsuale, le fatture relative alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi precedenti verranno liquidate, nel caso di procedimento di omologazione della procedura da parte del Tribunale (in particolare in caso di concordato preventivo) per la quantificazione accettata dai creditori nell'ambito della procedura, nei limiti delle percentuali riconosciute nella presente ordinanza.

PARAGRAFO 12

12.1 Obblighi carico dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono tenuti in generale ad adempiere, oltre a quanto stabilito nell'Ordinanza e nelle presenti linee guida, ai seguenti obblighi:

- a.** dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante lettera raccomandata, della eventuale propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b.** dare immediata comunicazione alla struttura del SII in merito ad eventuali variazioni intervenute sul progetto;
- c.** dare tempestiva informazione alla struttura del SII dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con dettagliata indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d.** conservare gli originali di tutta la documentazione, di spesa e progettuale, ed esibire tale documentazione in occasione dei controlli effettuati dalla struttura del SII o da altro organo incaricato dal Commissario delegato;

- e. fornire, su semplice richiesta del SII o di altri organi di controllo delegati dal Commissario delegato, tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, monitoraggio e del controllo;
- f. consentire l'accesso al personale incaricato dalla struttura del SII o dal Commissario delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.
- g. mantenere a disposizione della struttura commissariale la documentazione attestante i preventivi acquisiti per l'individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all'acquisizione delle necessari collaudi o certificazioni.
- h. presentare la documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi entro 120 giorni dall'ultimazione degli interventi stessi.

I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a mantenere inalterata la destinazione dell'attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi indennizzati.

Nel caso in cui la titolarità dell'immobile spetta ad un soggetto diverso dall'impresa che svolge l'attività, dovrà essere dimostrata l'effettiva utilizzazione dell'immobile medesimo in proprio o da parte di terzi, attraverso la sottoscrizione di contratti, tipici o atipici, entro due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

PARAGRAFO 13

13.1 Controlli

Al fine di garantire l'osservanza delle norme stabilite nell'Ordinanza e nelle presenti linee guida, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

PARAGRAFO 14

14.1 Cause di revoca dei contributi

I contributi previsti nell'Ordinanza saranno revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia al contributo da parte dei beneficiari;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti nell'Ordinanza e nelle presenti linee guida per i quali è espressamente prevista la sanzione della revoca;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.1 delle presenti linee guida;
- d) qualora gli immobili siano realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale;
- e) mancata presentazione della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione del contributo;
- f) irregolarità della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione dei contributi qualora tale da rendere non ammissibile la spesa rendicontata e/o l'intervento realizzato;
- g) risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.
- h) fallimento del beneficiario o apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa ;
- i) mancata presentazione, in fase di controllo, delle quietanze che comprovino i pagamenti, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

14.2 Effetti della revoca dei contributi

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati e indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

PARAGRAFO 15

15.1 Cumulabilità dei contributi

I contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle citate notifiche ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE.

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione del danno, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

PARAGRAFO 16

16.1 Responsabile del procedimento

Con il provvedimento di costituzione del SII saranno individuati i responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.